



**UNIONE  
DEI COMUNI  
DEL COROS**

**Regolamento per la concessione di contributi, patrocini,  
altri benefici e vantaggi economici**

## **INDICE**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Settori d'intervento
- Art. 3 Tipologie d'intervento
- Art. 4 Erogazione di contributi
- Art. 5 Spese ammissibili
- Art. 6 Spese non ammissibili
- Art. 7 Rendicontazione
- Art. 8 Contributi straordinari
- Art. 9 Patrocinio
- Art. 10 Altri benefici e vantaggi economici
- Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 12 Norme finali

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il Regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, a sostegno di attività e iniziative, che si svolgono nel territorio dell'Unione, con finalità di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo e di interesse generale, in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Compagnie Barracellari, Organizzazioni di volontariato di protezione civile, culturali, sociali, assistenziali, ricreative, aventi sede e/o operanti, senza fini di lucro, nel territorio dell'Unione, regolarmente iscritti in Albi e Registri regionali o nazionali.

## **Art. 2 – Settori d'intervento**

1. I contributi sono erogati per i seguenti settori di intervento:
  - a) iniziative di protezione civile;
  - b) iniziative, culturali, educative e sociali;
  - c) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
  - d) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica del territorio;
  - e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
  - f) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
  - g) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali;
  - h) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali, che costituiscono patrimonio delle comunità;
  - i) iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani cittadini residenti nel territorio dell'Unione.
2. I contributi non possono essere erogati per:
  - a) iniziative organizzate dall'Unione autonomamente o in concorso con altri Enti;
  - b) copertura di quote associative di cui l'Ente è parte.

## **Art. 3 – Tipologie d'intervento**

1. L'Unione dei Comuni del Coros sostiene le attività indicate all'art. 1, a norma dell'art. 12 della l. 241/1990, tramite le seguenti tipologie di intervento:
  - a) erogazione di contributi, anche straordinari;
  - b) patrocinio;
  - c) altri benefici e vantaggi economici.

## **Art. 4 – Erogazione di contributi.**

1. La Giunta dell'Unione, con Deliberazione, indica specificamente l'ammontare delle risorse da destinare e definisce i criteri di valutazione cui attenersi per l'assegnazione dei contributi, tra i seguenti:
  - a) anni di attività;
  - b) carattere comunale o sovracomunale delle attività;
  - c) collaborazione di più associazioni, comitati, gruppi per la realizzazione delle attività;
  - d) gratuità di accesso alle attività organizzate;
  - e) articolazione e dettaglio delle attività;
  - f) rilevanza e originalità nella proposizione di eventi e manifestazioni;
  - g) rilevanza dell'attività espletata a livello nazionale o internazionale.
2. Il Responsabile del Procedimento pubblica sul sito web dell'Unione specifico avviso fissando il termine per la presentazione delle istanze. Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a) programma delle attività, manifestazioni e iniziative, con indicazione degli obiettivi, delle modalità

- attuative, dei destinatari e del periodo di svolgimento;
- b) preventivo e/o consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
  - c) dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
  - d) altra documentazione eventualmente richiesta nell'avviso da parte del Responsabile del procedimento.
3. Il Responsabile del Procedimento, istruite le richieste pervenute, elabora e approva la graduatoria dei soggetti ammessi alla concessione dei contributi, in applicazione dei criteri e dei punteggi stabiliti nell'avviso. I contributi sono liquidati previo esame della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, ammissibili ai sensi del presente Regolamento e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e le attività, manifestazioni o iniziative effettivamente svolte.
  4. Per tutti i settori d'intervento, l'erogazione dei contributi può essere disposta per il 50% prima dell'avvio delle attività e per il restante 50% successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese, da trasmettere all'Unione entro il termine previsto dal bando. Per attività di eccezionale rilevanza, la Giunta dell'Unione può prevedere l'erogazione del contributo anticipato nella misura del 75% del totale.
  5. L'Unione è estranea a qualsiasi rapporto che si dovesse costituire tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.
  6. La mancata restituzione della somma percepita implica l'esclusione da qualsiasi successivo contributo.

#### **Art. 5 – Spese ammissibili**

- a) spese inerenti l'attività istituzionale svolta dai soggetti di cui all'art. 1;
- b) spese di gestione della sede operativa;
- c) spese per acquisto vestiario;
- d) spese di sponsorizzazione delle attività (tipografia, pubblicità, affissioni);
- e) spese di locazione per l'organizzazione delle attività;
- f) spese per il noleggio di attrezzature non già in dotazione;
- g) spese di allestimento dei locali e luoghi utilizzati per lo svolgimento delle attività;
- h) spese di assistenza tecnica durante lo svolgimento delle attività;
- i) spese postali, assicurative, visite mediche e servizi di pulizie;
- j) spese per esibizioni artistiche (compensi, diritti SIAE ecc.);
- k) rimborsi spese (carburante, viaggio) connesse alla realizzazione delle attività;

#### **Art. 6 – Spese non ammissibili**

- a) spese di rappresentanza (ricevimenti, omaggi floreali ecc.);
- b) spese di vitto per gli appartenenti ai soggetti beneficiari dei contributi;
- c) spese di viaggio e soggiorno relative alla preparazione delle attività;
- d) spese di acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo;
- e) autofatture, scontrini e ricevute con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo;
- f) spese non specificatamente dettagliate;
- g) spese per attività già finanziate dall'Ente, da altri soggetti pubblici o soggetti privati;
- h) spese per seminari, convegni e di sponsorizzazione non correlati alle attività finanziate;
- i) spese per quote associative di iscrizione;

#### **Art. 7 – Rendicontazione**

1. Il beneficiario è obbligato a rendicontare l'utilizzo dell'importo del contributo entro il termine previsto

nell'avviso o indicato dal Responsabile del procedimento. La documentazione consiste in:

- a) copia delle fatture e ricevute fiscali intestate al soggetto destinatario del contributo;
  - b) dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 resa dai terzi che abbiano ricevuto compensi dal beneficiario per prestazione effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo.
2. I documenti giustificativi di spesa devono essere riferiti all'intera attività svolta con i seguenti elementi:
    - a) dati essenziali del soggetto creditore;
    - b) dati essenziali del soggetto debitore;
    - c) voci di spesa
    - d) importo.
  3. Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente, qualora il rendiconto presentato documenti un rapporto costi/ricavi inferiore a quella del piano di spesa; oppure in caso di realizzazione parziale delle attività.
  4. Il contributo erogato anticipatamente dovrà essere restituito in caso di mancato svolgimento delle attività.
  5. La mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti comporta l'integrale restituzione delle somme erogate in anticipo ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento.

#### **Art. 8 – Contributi straordinari**

1. L'Unione dei Comuni ha facoltà di erogare contributi una tantum per attività, manifestazioni e iniziative non ricorrenti o eccezionali.
2. Gli interessati devono presentare la domanda, ove possibile, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il contributo, assegnato con Deliberazione della Giunta, è erogato a conclusione delle attività, previa presentazione di apposita relazione corredata dal rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite.
3. Per particolare necessità, a seguito di richiesta adeguatamente motivata, la Giunta dell'Unione può autorizzare l'erogazione del 50% della somma destinata a contributo straordinario antecedentemente alla conclusione dell'attività per la quale viene richiesta.
4. Qualora l'attività per la quale sia stato anticipato il 50% del contributo non dovesse essere realizzata, il richiedente dovrà darne tempestiva e formale comunicazione indicando compiutamente le ragioni e restituire la somma percepita nel termine di 30 giorni.
5. La mancata restituzione della somma percepita implica l'esclusione da qualsiasi successivo contributo.

#### **Art. 9 – Patrocinio**

1. L'Unione dei Comuni ha facoltà di partecipare senza oneri alle attività, manifestazioni e iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 1.
2. Gli interessati devono presentare la richiesta, ove possibile, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione illustrativa dell'iniziativa.
3. Il patrocinio è concesso con Deliberazione della Giunta dell'Unione.

#### **Art. 10 – Altri benefici e vantaggi economici**

1. L'Unione dei Comuni ha facoltà di partecipare alle attività, manifestazione e iniziative anche mediante concessione di sale, attrezzature, beni, agevolazioni e esenzioni tariffarie, allestimenti e supporto organizzativo.
2. Gli interessati devono presentare la richiesta, almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività o congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o straordinario.

#### **Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di*

*normativa antimafia*” e successive modifiche.

#### **Art. 12 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile, eventuali disposizioni regolamentari, atti amministrativi e norme di settore vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione dell’Assemblea che lo approva.